

COMUNE DI TRUCCAZZANO

OGGETTO: Approvazione dell'acquisto di una quota del capitale della società controllata indiretta, COGESER Servizi s.r.l., e autorizzazione all'approvazione del nuovo statuto ed alla stipula dei patti parasociali per sottoporre la stessa società al controllo analogo in house. Provvedimenti connessi e conseguenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- Il nostro Comune è socio di Cogeser Spa, società interamente controllata, con il 100% del capitale, da otto Comuni soci dell'area est della provincia di Milano (c.d. zona Adda - Martesana): Pioltello, Melzo, Gorgonzola, Vignate, Inzago, Truccazzano, Bellinzago Lombardo e Liscate. Cogeser Spa esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni soci.
- A sua volta, Cogeser Spa è titolare del 100% del capitale sociale di Cogeser Servizi s.r.l. (**Cogeser Servizi o società**), P. IVA 05941330960, iscritta al Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi, REA MI-1860253, avente sede legale a Melzo (MI), via Martiri della Libertà n. 18.
- Cogeser Servizi esercita, in primo luogo, il servizio di teleriscaldamento nel Comune di Pioltello a favore di utenze pubbliche e private.
- In secondo luogo, la società è affidataria del servizio di illuminazione pubblica, che comprende in alcuni casi l'attività di efficientamento energetico o servizio energia, assegnato tramite procedura di *project financing*, nel Comune di Gorgonzola , per anni 20, mediante contratto di servizio stipulato in data 31/08/2020, nel Comune di Truccazzano, assegnato per anni 15, mediante contratto di servizio stipulato il 09/09/2020 e nel Comune di Inzago, assegnato per anni 15, mediante contratto di servizio stipulato in data 02/04/2021.
- I Comuni soci di Cogeser Spa intendono acquisire una partecipazione diretta nel capitale sociale di Cogeser Servizi, in modo da assoggettarla al loro controllo analogo diretto e da trasformarla in una società in house providing, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) e dell'art. 16 del d.lgs. 175/2016 (*Testo unico società pubbliche – Testo Unico o TUSP*).
- Attualmente il nostro Comune detiene una partecipazione indiretta in Cogeser Servizi, per il tramite della propria controllata Cogeser S.p.A.
- Di conseguenza, la scelta di acquisire una partecipazione diretta in Cogeser Servizi è giustificata dal fatto che i Comuni intendono avvalersi della possibilità di affidare in via diretta a Cogeser Servizi, nel rispetto delle condizioni stabilite

dall'ordinamento, il compito di erogare servizi di interesse economico generale a favore della loro cittadinanza e servizi strumentali per le funzioni svolte dagli stessi Comuni.

- Tale esigenza esiste particolarmente nel settore energetico, nel quale i Comuni vogliono munire i loro rispettivi territori di nuove infrastrutture utili per le nuove esigenze e bisogni della cittadinanza. In particolare, la società potrà svolgere a favore dei Comuni servizi avanzati di illuminazione pubblica, la gestione dei semafori e delle reti di trasmissione dati, servizi per l'efficienza e il risparmio energetico, la realizzazione e gestione di impianti di riscaldamento (*servizio energia*), il teleriscaldamento, servizi tecnologici per l'erogazione di servizi innovativi nelle aree pubbliche (*smart city*), servizi innovativi per la mobilità nell'area urbana (*car sharing*), l'installazione e la gestione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici (*colonnine elettriche*).
- L'affidamento di servizi o appalti pubblici in via diretta a Cogeser Servizi, da una parte, persegue l'obiettivo di *ridurre i costi* per la loro esecuzione e di *aumentare i livelli di qualità* dei medesimi servizi; dall'altra parte, favorisce lo sviluppo nel territorio urbano di *servizi innovativi* per la riduzione dell'inquinamento (*car sharing* e ricarica di veicoli elettrici) e per lo sviluppo tecnologico (*smart city*); dall'altra parte ancora, è giustificato dalla volontà di mantenere da parte dei Comuni soci un effettivo e penetrante *potere di direzione e controllo* sulle modalità di svolgimento dei servizi, che non sarebbe possibile detenere in caso di affidamento dei servizi ad imprese esterne.
- L'affidamento alla Società di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza avverrà in base ad un provvedimento dei Comuni motivato sia sulla base della *congruità economica* dell'offerta della società in house, tenendo conto dell'oggetto e del valore delle prestazioni, sia sulla base dei *benefici derivanti per la collettività*, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio e di impiego ottimale delle risorse pubbliche, come stabilito dall'art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016.
- Inoltre, quando l'affidamento avrà per oggetto *servizi pubblici locali di rilevanza economica*, esso avverrà sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet del Comune affidante, che darà conto delle ragioni e dell'esistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in house e definirà i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico posti in capo alla società concessionaria, come previsto dall'art. 34, comma 20, d.l. 179/2012, convertito in legge 221/2012.
- Perciò, l'assoggettamento di Cogeser Servizi ai requisiti del controllo analogo *in house providing* e l'affidamento di determinati servizi alla stessa società permetterà di supplire ad eventuali carenze del mercato, in particolare in tutti

i casi in cui gli operatori presenti nel mercato non siano disponibili a svolgere un determinato servizio oppure lo offrano a condizioni meno convenienti per gli enti locali. Inoltre, i Comuni soci potranno assegnare a Cogeser Servizi la gestione di servizi *poco remunerativi* per un'impresa sia per le caratteristiche intrinseche dei servizi, come accade nel caso del l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, sia per le dimensioni dei singoli Comuni e la loro ubicazione, come si verifica nel caso dell'installazione di impianti di ricarica per rifornire le auto elettriche.

- In ogni caso, la possibilità per il nostro Comune di affidare direttamente servizi alla società in house, in cui ogni Comune socio partecipa con voto capitaro alla determinazione degli indirizzi strategici e ha un potere diretto sulle modalità di gestione dei servizi nel proprio territorio, costituisce un vantaggio evidente rispetto al semplice potere di controllo sulle modalità di esecuzione delle prestazioni, previsto nei contratti di servizio stipulati con imprese appaltatrici selezionate tramite gara. Il fatto che il nostro Comune esercita un controllo congiunto sulla società, insieme con gli altri comuni soci, ci darà la possibilità di incidere sulle modalità di gestione dei servizi per soddisfare le nuove esigenze e bisogni che emergeranno nel corso del tempo, senza dover negoziare e concordare la modifica delle prestazioni previste nel contratto con un fornitore esterno (il quale potrebbe anche rifiutare la proposta del Comune).
- In base all'art. 5, commi 1-2, del d.lgs. 175/2016 (TUSP), la delibera che approva l'acquisto da parte di amministrazioni pubbliche di partecipazioni sociali in società già costituite deve avere le seguenti caratteristiche:
 - “1. (...) deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 [del Testo Unico], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
 - 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.
- Inoltre, l'art. 5, comma 3-4, TUSP stabilisce che l'ente pubblico deve inviare la delibera che approva l'acquisto della partecipazione alla sezione regionale della Corte dei conti, competente per territorio, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri previsti dall'art. 21-bis della legge n. 287/1990 (legge antitrust).

- La presente delibera indica quali sono i motivi per cui l'acquisizione da parte del nostro Comune di una partecipazione sociale diretta in Cogeser Servizi è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e le ragioni che giustificano questa scelta, anche per quanto riguarda la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, in conformità con quanto previsto nell'art. 5 del Testo unico.

Considerato che:

- Il nostro Comune partecipa già in via indiretta, tramite Cogeser Spa, nella società Cogeser Servizi. L'acquisto di una partecipazione diretta è, però, indispensabile per sottoporre la società al controllo analogo in house e per poter affidare in via diretta servizi pubblici a favore della collettività e l'esecuzione di servizi e appalti strumentali all'esercizio delle funzioni del Comune.
- Per chiarezza espositiva è preferibile indicare *prima* quali saranno le caratteristiche di Cogeser Servizi dopo la modifica dello statuto e la stipula dei patti parasociali tra i soci, *dopo* quali sono le motivazioni alla base della scelta di acquisire una partecipazione nella Società.

Ritenuto, con riguardo alla trasformazione in società in house, che

- Le condizioni per poter affidare direttamente servizi e appalti ad una società in house sono indicate nell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 50/2016:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*
- Nel caso controllo congiunto da parte di più Enti pubblici devono essere soddisfatte anche le condizioni dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 50/2016, vale a dire:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori*

partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*
- Dopo la modifica dello statuto (**Nuovo Statuto**) e la stipula dei patti parasociali (**Patti Parasociali**) in modo conforme agli schemi allegati alla presente delibera (**Allegati A - B**), Cogeser Servizi avrà tutte le caratteristiche della società in house prescritte dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 16 del Testo unico in modo da ricevere affidamenti diretti dai Comuni soci.
 - In primo luogo, la Società è interamente partecipata, in via diretta o indiretta (tramite Cogeser Spa), dagli Enti pubblici locali, cioè da Comuni appartenenti tutti alla provincia di Milano.
 - Inoltre, l'art. 7, commi 1-2, del Nuovo Statuto stabilisce che: *“Le partecipazioni sociali ... possono essere trasferite solo agli Enti pubblici locali ed a società di capitali a totale partecipazione pubblica, aventi sede nella stessa regione degli Enti pubblici soci. La partecipazione di soggetti privati nel capitale sociale è vietata; l'eventuale acquisto di quote sociali in violazione del divieto non è efficace verso la società”*. Quindi, dopo la modifica dello statuto la Società rispetterà l'art. 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016.
 - In secondo luogo, per quanto riguarda l'esistenza del controllo analogo congiunto, l'art. 6 dei Patti Parasociali prevede che gli Enti pubblici istituiranno tra loro un Comitato di indirizzo e controllo (**Comitato**) nel quale ciascuno degli Enti soci avrà diritto di nominare il proprio rappresentante.
 - L'organo amministrativo di Cogeser Servizi sarà composto da rappresentanti scelti dagli Enti pubblici soci, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016. Se si tratta di un Amministratore unico, sarà scelto di comune accordo dal Comitato e da Cogeser Spa (a sua volta controllata dai Comuni soci). In caso di Consiglio di amministrazione, ogni gruppo di soci composto da almeno tre Enti pubblici ha diritto di presentare una lista per la nomina degli amministratori, in modo che l'organo collegiale rappresenti sia il gruppo di maggioranza degli Enti (cioè la prima lista classificata per voti, che ha diritto di eleggere la maggioranza dei consiglieri), sia l'eventuale gruppo di minoranza degli Enti (seconda lista classificata che ha diritto di eleggere i consiglieri residui).
 - In secondo luogo, gli Enti pubblici soci sono *“in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle*

decisioni significative” della Società, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 5, lett. b), d.lgs. 50/2016.

- Infatti, l’art. 22 del Nuovo Statuto prevede che le decisioni riguardanti determinate materie, prima di essere autorizzate dall’assemblea dei soci, devono essere approvate dal Comitato di indirizzo e controllo, composto dagli Enti pubblici soci. L’approvazione del Comitato è necessaria per le seguenti decisioni relative agli obiettivi strategici e alle scelte di maggiore rilevanza per la vita della società: “a) il piano strategico ed industriale per lo sviluppo delle attività esercitate dalla Società nel territorio degli Enti pubblici soci, nonché gli indirizzi vincolanti per la gestione; b) il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale comprensivo di: b.1) ricavi, costi e spese annuali e pluriennali della Società; b.2) il piano degli investimenti pianificati ogni anno e la relativa copertura finanziaria”. Perciò, attraverso il Comitato, gli Enti pubblici soci sono in grado di esercitare congiuntamente la loro influenza determinante sulle principali decisioni della società in house.
- In terzo luogo, in base alla proiezione futura dei ricavi, Cogeser Servizi è in grado di rispettare anche la condizione prevista dell’art. 5, comma 1, lettera b), vale a dire di svolgere oltre l’80 per cento delle sue attività nell’esecuzione dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci controllanti.
- Il codice dei contratti pubblici stabilisce che, per calcolare la percentuale dell’attività prevalente, bisogna prendere in considerazione il fatturato totale medio della società nei tre anni precedenti rispetto alla data dell’affidamento del nuovo servizio in via diretta (art. 5, comma 7, d.lgs. 50/2016). In caso di riorganizzazione dell’attività della società, però, è sufficiente dimostrare che, in base a proiezioni future, la soglia di oltre l’80% dell’attività esercitata nello svolgimento dei compiti assegnati dai Comuni soci è “credibile”, cioè può essere ragionevolmente raggiunta dalla società (art. 5, comma 8).
- Nel caso di Cogeser Servizi di recente c’è stata una vera e propria riorganizzazione dell’attività, perché la società ha iniziato a svolgere il servizio di illuminazione pubblica, acquisito tramite project finance, nel territorio di alcuni Comuni soci (Gorgonzola, Truccazzano e Inzago). A partire dall’anno 2021 la quota del fatturato derivante dalle attività assegnate dai Comuni soci sarà, quindi, superiore alla soglia dell’80% e tenderà a crescere progressivamente nel tempo rispetto alle altre attività svolte dalla società.
- Per ottenere l’affidamento diretto dei servizi da parte dei Comuni soci controllanti, le società in house devono rispettare anche le condizioni stabilite dall’art. 16 del d.lgs. 175/2016, recante il Testo unico delle società pubbliche (“TUSP”).
- In particolare, l’art. 16, commi 3 e 3 bis, TUSP stabilisce che: “3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento

del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. // 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”.

- Al riguardo, l'art. 4, comma 4, del Nuovo Statuto dispone, tra l'altro, che: *“La Società, nel rispetto del modello in house providing, è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato annuale nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è ammessa solo a condizione che essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società”.*
- In conclusione, dopo l'approvazione del Nuovo Statuto e la stipula dei Patti Parasociali tra i soci di Cogeser Servizi, vale a dire gli Enti pubblici e la società da essi interamente controllata Cogeser Spa, la Società avrà tutti i requisiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016 per essere sottoposta al controllo analogo congiunto degli Enti soci e per ricevere affidamenti diretti dai medesimi.

Ritenuto, in ordine alla motivazione dell'acquisto di una quota sociale, che

- In base all'art. 5 del d.lgs. 175/2016 (TUSP), nella motivazione della delibera che autorizza l'acquisto di partecipazioni sociali, gli Enti pubblici devono indicare:
 1. le *finalità istituzionali* che intendono perseguire con l'acquisto della partecipazione ai sensi dell'art. 4 TUSP; in particolare, la società deve svolgere una o più delle attività elencate nell'art. 4 del Testo Unico;
 2. *la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria* della partecipazione;
 3. la compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di stato;
 4. la compatibilità della partecipazione con i principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;
- *prima dell'approvazione*, il Comune deve sottoporre a consultazione pubblica lo schema della delibera del Consiglio Comunale che autorizza l'acquisto della partecipazione (art. 5, comma 2, TUSP);
- *dopo l'approvazione*, la delibera del Consiglio Comunale deve essere trasmessa a fini conoscitivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e all'Autorità Garante per la Concorrenza (cfr. art. 5, commi 3-4, TUSP).

- Nel caso di Cogeser Servizi, il Comune è già titolare di una partecipazione indiretta nella società, perché essa è controllata da Cogeser Spa, società controllata direttamente dal nostro Ente. Di conseguenza, nella ricognizione periodica annuale delle partecipazioni effettuata ai sensi dell'art. 20 TUSP sono già state esposte le ragioni per cui la partecipazione in via indiretta (tramite Cogeser Spa) del nostro Comune in Cogeser Servizi è legittima.

Ritenuto che

- **1) Ammissibilità delle attività esercitate da Cogeser Servizi in base all'art. 4 TUSP.** L'art. 4, comma 1, d.lgs. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni, anche di minoranza, nelle società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- L'art. 4, comma 2, stabilisce, in particolare, che gli enti pubblici possono mantenere partecipazioni in società costituite (tra l'altro) per la *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”* (comma 2, lett. a) e per *“l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni”* (comma 2, lett. d).
- L'art. 4, comma 4, precisa che *“le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d), ed e) del comma 2”* e che tali società devono operare in via prevalente con gli Enti partecipanti.
- Cogeser Servizi gestisce la rete di teleriscaldamento della capogruppo Cogeser.
- Inoltre, a partire dall'esercizio 2018 la società ha intrapreso, in linea con il suo piano industriale, l'attività di gestione di impianti di illuminazione pubblica, attraverso progetti di partenariato pubblico / privato (*project finance*) diretti alla riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica e lo svolgimento di attività di efficienza energetica. A seguito dei progetti Cogeser Servizi ha acquisito la concessione per il servizio di illuminazione pubblica nel territorio di tre Comuni soci: Gorgonzola, Truccazzano ed Inzago.
- Il teleriscaldamento, esercitato a favore di utenti pubblici e privati, e l'illuminazione pubblica rientrano entrambi tra i servizi di interesse generale (servizi pubblici locali) che richiedono la gestione di reti e di impianti strumentali. Quindi, si tratta di due attività il cui esercizio da parte della società è espressamente ammesso dall'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP.
- Il Comune intende acquisire una partecipazione sociale in Cogeser Servizi per avere la possibilità di assegnare alla società, tramite affidamento diretto, il servizio di installazione e gestione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici su

aree pubbliche e ulteriori appalti e servizi funzionali per l'esercizio delle attività istituzionali del nostro Ente (i quali rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. d) TUSP). Tali appalti riguarderanno attività prevalentemente di carattere energetico, settore in cui la società ha una competenza specifica.

- Ciò sarà possibile perché, dopo la modifica dello statuto e la stipula dei patti parasociali, la società sarà sottoposta al controllo analogo di tipo in house da parte del nostro Comune e quindi sarà possibile richiedere l'iscrizione all'elenco istituito presso l'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
- **2) Convenienza economica e sostenibilità finanziaria:** la decisione di acquisire una partecipazione diretta in Cogeser Servizi (società già controllata indirettamente dal Comune) è conveniente dal punto di vista economico e sostenibile dal punto di vista finanziario, per i seguenti motivi.

L'assegnazione di appalti e servizi per lo svolgimento di attività a favore del Comune (come, ad esempio, i servizi di illuminazione pubblica, ricarica di veicoli elettrici, per l'efficientamento ed il risparmio energetico negli uffici comunali o il servizio di gestione calore) dovrà avvenire a condizioni migliorative rispetto ai prezzi di mercato, in modo che l'Ente committente abbia convenienza economica. A ciò si aggiunge il vantaggio di poter esercitare un controllo più penetrante sulle modalità di esecuzione dei servizi da parte dell'appaltatore - società controllata in house. Perciò, l'acquisizione della partecipazione soddisfa il requisito della **convenienza economica**.

La società sarà in grado di svolgere le sue attività in maniera autonoma, senza la necessità di conferimenti di capitale da parte del Comune, come è dimostrato dal fatto che Cogeser Servizi è stata costituita nell'anno 2007 e che il nostro Comune, che già la controlla in via indiretta tramite Cogeser Spa, non ha mai dovuto effettuare conferimenti di capitali tramite la capogruppo, né finanziare in altri modi la sua attività. Infatti, i bilanci annuali di Cogeser Servizi si sono sempre chiusi in attivo.

Inoltre, la quota del capitale acquisita dal nostro Comune sarà limitata, per cui il costo finanziario dell'operazione è molto ridotto rispetto ai vantaggi che ne deriveranno. Perciò, l'acquisizione della partecipazione è assolutamente **sostenibile dal punto di vista finanziario**.

- **3) Disciplina europea sugli aiuti di Stato:** l'acquisizione della partecipazione sociale **non** viola la disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato e il divieto stabilito dall'art. 107, comma 1, TFUE che dispone: *“sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma*

che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

- Nel nostro caso, infatti, il Comune acquisterà una quota dell'1% (uno per cento) del capitale di Cogeser Servizi dalla società già controllata Cogeser Spa, per un prezzo calcolato in base al valore del patrimonio netto alla data di acquisto.
- Di conseguenza, da un lato, non c'è un esborso vero e proprio verso l'esterno, dato che il prezzo che sarà pagato dal Comune sarà percepito dalla nostra controllata, Cogeser Spa; dall'altro lato, l'operazione non integra alcuna ipotesi di aiuto di stato secondo la normativa dell'Unione Europea, perché (i) l'importo pagato non viene percepito da Cogeser Servizi, ma dal soggetto venditore della quota, cioè Cogeser Spa; e (ii) in ogni caso, il prezzo corrisponde al valore minimo della partecipazione sociale, dato che sarà determinato in base al valore del patrimonio netto.
- **4) Principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa:** l'acquisizione della partecipazione è anche conforme ai principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

Infatti, come è stato precisato, l'acquisizione della partecipazione diretta in Cogeser Servizi è un presupposto indispensabile per poter affidare alla società, dopo la sua trasformazione in organismo soggetto a controllo in house, appalti e servizi a favore della cittadinanza e del nostro Comune, a condizioni economicamente convenienti.

Ciò premesso:

- **VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali, "TUEL"), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per le decisioni relative alla "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*";
- **VISTI** gli articoli 4 e 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", con riguardo all'ammissibilità della partecipazione degli enti pubblici in società che esercitano servizi di interesse economico generale e che effettuano autoproduzione di servizi a favore dell'ente e con riguardo al procedimento per l'acquisizione della partecipazione;
- **RITENUTO**, quindi, che il Comune può acquisire una partecipazione sociale in Cogeser Servizi s.r.l., società già partecipata in via indiretta tramite la società controllata Cogeser Spa;
- **ESAMINATO** lo schema del nuovo statuto di Cogeser Servizi, per l'assoggettamento della società al controllo analogo in house dei Comuni soci, che sarà approvato dopo l'ingresso dei Comuni nella società (**Allegato A**);

- **ESAMINATO** lo schema dei patti parasociali che saranno stipulati tra l'attuale socio della società, Cogeser Spa, e i Comuni dopo l'acquisizione della loro partecipazione nella società, allo scopo di disciplinare le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti pubblici soci (**Allegato B**);
- **PRESO ATTO CHE** lo schema della presente delibera è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune, il cui esito non è peraltro vincolante per la decisione del Consiglio Comunale;
- **ACQUISITO** il parere del Collegio dei Revisori reso in data [●] (**Allegato C**);
- **ACQUISITI** i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della delibera espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale, con n. [●] voti favorevoli, n. [●] astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera;
2. di dare atto che, prima dell'approvazione della delibera, è stata effettuata la consultazione pubblica prevista dall'art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, il cui risultato non ha comunque effetto vincolante sulla decisione del Consiglio Comunale;
3. di approvare, per i motivi sopra esposti, l'acquisizione da parte del Comune di una quota pari all'1% (uno per cento) nel capitale sociale di Cogeser Servizi s.r.l., P. IVA 05941330960, iscritta al Registro Imprese Milano, Monza Brianza, Lodi, REA MI-1860253, con sede legale a Melzo (MI), via Martiri della Libertà n. 18, per il prezzo che sarà determinato sulla base del patrimonio netto della società;
4. di approvare la sottoposizione di Cogeser Servizi s.r.l. al controllo analogo congiunto dei Comuni soci, compreso il nostro Ente, e la sua conseguente trasformazione in società di tipo in house providing;
5. di approvare, di conseguenza, l'**Allegato A**) che contiene lo schema del nuovo statuto di Cogeser Servizi e l'**Allegato B**), che contiene lo schema dei patti parasociali che saranno stipulati tra i soci dopo l'ingresso dei Comuni nel capitale di Cogeser Servizi;
6. di autorizzare sin d'ora la società controllata Cogeser Spa ad approvare il nuovo statuto di Cogeser Servizi s.r.l.;

7. di autorizzare l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione di Cogeser Servizi ad apportare modifiche allo statuto di carattere non sostanziale, che fossero necessarie o opportune o richieste dal notaio;
8. di autorizzare il Sindaco del Comune, o altro rappresentante da lui nominato, a:
 - (i) stipulare gli atti per l'acquisto della partecipazione sociale in Cogeser Servizi;
 - (ii) approvare il nuovo statuto di Cogeser Servizi per la trasformazione in società in house;
 - (iii) stipulare il patto parasociale con i soci di Cogeser Servizi; tutto ciò in conformità con gli **Allegati A) e B)** alla presente delibera, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche che risultassero necessarie o utili per attuare gli scopi indicati nella presente delibera, purché non si tratti di modifiche di carattere rilevante e sostanziale;
9. di trasmettere la presente delibera alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Regione Lombardia, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
10. di stabilire che il presente atto venga pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 175/2016.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. [●] voti favorevoli, n. [●] astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 in quanto è necessario trasformare con urgenza Cogeser Servizi in società sottoposta al controllo analogo in house del nostro Comune, in forma congiunta con gli altri Enti pubblici che ne diventeranno soci.

Allegato A) schema del nuovo statuto di Cogeser Servizi

Allegato B) schema dei patti parasociali tra i soci di Cogeser Servizi

Allegato C) Parere del Collegio dei Revisori